

# Ordinanza 946.231.116.9 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

del 16 marzo 2022 (Stato 14 agosto 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano*: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
- f. *partner*: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
- g. *valori mobiliari*: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli

RU 2022 172

<sup>1</sup> RS 946.231

contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:

1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
  2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
  3. tutti gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettano di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- h. *strumenti del mercato monetario*: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- i. *servizi di investimento*: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
  2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
  3. negoziazione per conto proprio,
  4. gestione del portafoglio,
  5. consulenza in materia di investimenti,
  6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
  7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
  8. qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- j. *sede di negoziazione*: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione.

## Sezione 2: Restrizioni commerciali

**Art. 2** Materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambi.

<sup>2</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all'allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

<sup>3</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l'impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l'esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l'uso proprio del personale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea (UE), dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.

<sup>5</sup> D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

- a. equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
- b. beni non letali di cui all'allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
- c. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclusivamente per proteggere il personale dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione;
- d. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

### **Art. 3**            Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di attrezzature, tecnologie e software di cui all'allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o organizzazione che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercettazione del traffico telefonico o di Internet.

<sup>4</sup> La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l'intercettazione di Internet o del traffico telefonico.

<sup>2</sup> RS 946.202.1

**Art. 4** Beni utilizzabili a fini civili e militari

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 OBDI<sup>3</sup> a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>2</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

**Art. 5** Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all'allegato 3 per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza.

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

**Art. 6** Macchine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di macchine di cui all'allegato 4 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>2</sup> È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

**Art. 7** Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4–6

<sup>1</sup> I divieti di cui agli articoli 4–6 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:<sup>4</sup>

- a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
- b. a scopi medici o farmaceutici;

<sup>3</sup> RS 946.202.1

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

- c. all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
- d. ad aggiornamenti di software;
- e. a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
- f.<sup>5</sup> ...
- g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
  - 1. effetti personali,
  - 2. effetti di uso domestico,
  - 3. mezzi di trasporto o utensili professionali.

<sup>2</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:<sup>6</sup>

- a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Bielorussia in ambiti puramente civili;
- b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d. alla sicurezza marittima;
- e.<sup>7</sup> alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
- f. all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
- g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
- h.<sup>8</sup> alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

<sup>5</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, con effetto dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>3</sup> La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:

- a. a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 5;
- b. a un uso finale militare; o
- c. all'aviazione o all'industria spaziale.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Il capoverso 3 lettera c non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.<sup>11</sup>

#### **Art. 8** Procedura di autorizzazione

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2 è retta dalle disposizioni dell'OBDI<sup>12</sup>.

#### **Art. 9** Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

#### **Art. 10** Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 6 utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco sono vietati se tali beni sono destinati a persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>2</sup> È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>12</sup> RS 946.202.1

**Art. 10a**<sup>13</sup> Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

<sup>1</sup> È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale di cui all'allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>2</sup> È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>3</sup> Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l'ispezione pre-volo.

<sup>4</sup> È vietato fornire servizi, compresi l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all'allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>5</sup> È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all'esportazione o al transito dei beni di cui all'allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

<sup>6</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.

**Art. 11** Altri beni

<sup>1</sup> Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei beni seguenti qualora si trovino in Bielorussia o siano originari della Bielorussia:

- a. petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 7;
- b. prodotti di cloruro di potassio di cui all'allegato 8;
- c. prodotti del legno di cui all'allegato 9
- d. prodotti cementizi di cui all'allegato 10;
- e. prodotti siderurgici di cui all'allegato 11;
- f. prodotti della gomma di cui all'allegato 12.

<sup>2</sup> È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi che sono necessari:

- a. per coprire il fabbisogno di base dell'acquirente in Bielorussia;

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

- b. per progetti umanitari; o
- c. per svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e per compiere missioni ufficiali della Confederazione.

### Sezione 3: Restrizioni finanziarie

#### Art. 12 Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:

- a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 13;
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari bielorusse;
- d. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- e. tutelare interessi svizzeri.

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. scopi umanitari, inclusi i voli per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per sostenere le vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
- b. effettuare voli nell'ambito di procedure di adozione internazionali;
- c. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
  - 1. risolvere la crisi in Bielorussia, oppure
  - 2. promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
- d. consentire, in situazioni d'emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell'UE; oppure
- e. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.

**Art. 13** Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Le persone<sup>14</sup> e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 12 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le comunicazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

**Art. 14** Assicurazioni e riassicurazioni

<sup>1</sup> È vietato concludere, prorogare o rinnovare assicurazioni o riassicurazioni con le seguenti persone, istituzioni e organizzazioni:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un'organizzazione di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:

- a. alle assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile per persone, organizzazioni o organismi bielorussi se il rischio assicurato si trova in Svizzera o nell'UE;
- b. alle assicurazioni per rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o nell'UE.

**Art. 15** Assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

<sup>1</sup> È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale Paese.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 17 marzo 2022;
- b. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
- c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

**Art. 16** Emissione e negoziazione di strumenti finanziari

<sup>1</sup> Sono vietate l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all'allegato 14;

<sup>14</sup> N. 2 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

- c. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell'UE controllate per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazione di cui alla lettera a o b;
- d. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a, b o c.

<sup>2</sup> È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021.

<sup>3</sup> Nelle sedi di negoziazione è vietato quotare e fornire servizi per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.<sup>15</sup>

#### **Art. 17** Concessione di mutui

<sup>1</sup> Sono vietate la concessione di mutui con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi corrispondenti.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla concessione di mutui per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'UE e Paesi terzi.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui:

- a. finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussia, quali l'assistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare;
- b. necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell'UE.

#### **Art. 18** Accettazione di depositi

<sup>1</sup> L'accettazione di depositi di cittadini bielorussi, di persone fisiche residenti in Bielorussia e di imprese e organizzazioni stabilite in Bielorussia è vietata se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per banca o persona autorizzata secondo l'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934<sup>16</sup> sulle banche (LBCR) sulle banche.

<sup>2</sup> Il divieto non si applica:

- a. ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE;

<sup>15</sup> In vigore dal 12 apr. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. a).

<sup>16</sup> SR 952.0

- b. ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e l'UE, e tra l'UE e la Bielorussia.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
- c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
- d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali; o
- e. tutelare gli interessi svizzeri.

#### **Art. 19** Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

<sup>1</sup> Le banche o le persone autorizzate secondo l'articolo 1b LBCR<sup>17</sup> forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia o da banche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia.

<sup>2</sup> Esse forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

#### **Art. 20** Prestazione di determinati servizi

<sup>1</sup> Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bieloruso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia.

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE.

#### **Art. 21** Vendita di valori mobiliari

<sup>1</sup> È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bieloruso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita in Bielorussia.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE.

<sup>17</sup> SR 952.0

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

**Art. 22** Transazioni con la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia

<sup>1</sup> Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce in nome o per conto della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia.

<sup>2</sup> D'intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

**Art. 23<sup>19</sup>** Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni di cui all'allegato 15 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione con sede in Bielorussia e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui all'allegato 15.

**Art. 24** Banconote

<sup>1</sup> È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per:<sup>21</sup>

- a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
- b. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia.

**Sezione 4: Ulteriori restrizioni****Art. 25** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 13.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;

<sup>19</sup> In vigore dal 27 mar. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. b).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

- b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti la Bielorussia; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

**Art. 26**            Traffico aereo

<sup>1</sup> È vietato l'atterraggio e il decollo negli aeroporti svizzeri a vettori aerei bielorussi in possesso di una licenza d'esercizio o di un'autorizzazione equivalente rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Questo vale anche per i voli operati da tali vettori in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space.

<sup>2</sup> Gli atterraggi d'emergenza restano consentiti.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per scopi umanitari o per tutelare interessi svizzeri.

**Art. 27**            Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti istituzioni, persone, imprese e organizzazioni se sono riconducibili a un contratto o a un'attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. le persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia;
- c. le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 13;
- d. le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono su incarico o in favore delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a–c.

**Sezione 5: Disposizioni penali****Art. 28**

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 2–7, 10–12, 14–18 e 20–27 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola gli articoli 13 e 19 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 29**            Esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2–24 e 27.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione dell'articolo 25.

<sup>3</sup> L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 26.

<sup>4</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

<sup>5</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

### **Art. 30** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'11 agosto 2021<sup>22</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.

### **Art. 31** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli articoli 10 e 11 capoverso 1 lettere a e b non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima dell'11 agosto 2021.

<sup>2</sup> Gli articoli 6 e 11 lettere c–f non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 16 marzo 2022 e conclusi entro il 18 giugno 2022.

<sup>3</sup> In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 15 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 17 marzo 2022. Gli articoli 8 e 9 sulla procedura sono applicabili per analogia.

<sup>4</sup> In deroga ai divieti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande per le attività relative ai beni di cui all'articolo 5 capoverso 1, a condizione che tali attività siano destinate alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti conclusi prima del 31 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa.<sup>23</sup>

<sup>5</sup> In deroga ai divieti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 6 febbraio 2024 per le attività relative ai beni delle voci di tariffa doganale 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60, a condizione che:

- a. i beni siano trasformati in Bielorussia da parte di una joint venture in cui un'impresa con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) deteneva una partecipazione maggioritaria prima del 31 agosto 2023;
- b. i beni trasformati in Bielorussia siano utilizzati in Svizzera per la produzione di altri beni destinati all'uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell'ambito della ricerca e sviluppo.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> [RU 2021 481, 585, 888]

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

<sup>6</sup> L'articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 agosto 2023 e conclusi entro il 30 settembre 2023.<sup>25</sup>

<sup>7</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 10a capoversi 1, 4 e 5 per l'adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:

- a. ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e
- b. nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.<sup>26</sup>

### **Art. 32** Pubblicazione

I contenuti degli allegati 3, 5, 13, 14 e 15 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS); possono essere richiesti alla SECO<sup>27</sup>.

### **Art. 33** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2022 alle ore 12.00.

<sup>2</sup> Le seguenti disposizioni entrano in vigore alle date seguenti:

- a. l'articolo 16 capoverso 3 il 12 aprile 2022 alle ore 00.00;
- b. l'articolo 23 il 27 marzo 2022 alle ore 00.00.

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

<sup>27</sup> Pubblicazione mediante rimando secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1 lett. b e 5 lett. b)

## **Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna**

- 1 Bombe e granate non menzionate né nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>28</sup> sul materiale bellico (OMB) né nell'allegato 3 OBDI<sup>29</sup>;
- 2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati né nell'allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 3 I seguenti veicoli o componenti, fatta eccezione per quelli appositamente progettati per la lotta antincendio:
  - 3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
  - 3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
  - 3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica;
  - 3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri o detenuti;
  - 3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
  - 3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa.
- 4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate né nell'allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI:
  - 4.1 Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
  - 4.2 Carica esplosiva a taglio lineare;
  - 4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
    - a. amatolo,
    - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
    - c. nitroglicole,
    - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
    - e. cloruro di picrile,
    - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

<sup>28</sup> RS 514.511

<sup>29</sup> RS 946.202.1

- 5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
  - 5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
  - 5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 6 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco non menzionati al numero ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine non menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 8 Filo spinato a lame di rasoio.
- 9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 2  
(art. 3 cpv. 1)

## Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

### 1. Elenco delle apparecchiature

- Apparecchiature per l'ispezione approfondita di pacchetti;
- Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
- Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
- Apparecchiature per l'interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
- Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
- Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale;
- Apparecchiature per l'intercettazione e il controllo di:
  - *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS,
  - *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile. Numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l'abbonato,
  - *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN,
  - *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete;
- Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (*Short Message System*: servizio di messaggi brevi), GSM (*Global System for Mobile Communications*: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (*Global Positioning System*: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (*General Package Radio Service*: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*: sistema universale di

comunicazioni mobili), CDMA (*Code Division Multiple Access*: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (*Public Switch Telephone Networks*: rete telefonica pubblica commutata);

- Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (*GPRS Tunneling Protocol*: protocollo di tunneling per il GPRS);
- Apparecchiature per il riconoscimento e l'analisi morfologici;
- Apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
- Apparecchiature per motori di trattamento semantico;
- Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
- Apparecchiature per l'intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

## **2. Software per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature di cui al numero 1**

*Questo elenco attualmente non contiene voci.*

## **3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature di cui al numero 1**

*Questo elenco attualmente non contiene voci.*

## **4. Eccezioni**

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:

- 4.1 i software progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
  1. in contanti,
  2. per corrispondenza,
  3. per transazione elettronica, o
  4. su ordinazione telefonica;
- 4.2 i software di pubblico dominio.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

*Allegato 3*<sup>30</sup>  
(art. 5 cpv. 1)

**Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza**<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

<sup>31</sup> Il contenuto di questo all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/475> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 4*  
(art. 6 cpv. 1)

## Determinate macchine vietate

Voce di tariffa doganale	Designazione
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

Voce di tariffa doganale	Designazione
Ex 8418	Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
Ex 8422	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto;
8425	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
8428	Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metaliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Voce di tariffa doganale	Designazione
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese

Voce di tariffa doganale	Designazione
	le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8453	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
8468	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

Voce di tariffa doganale	Designazione
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a..
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti
8505	Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED), e loro parti
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8547	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85

---

Voce di tariffa doganale	Designazione
	Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

---

*Allegato 5*<sup>32</sup>  
(art. 7 cpv. 3)

**Persone fisiche, imprese e organizzazioni a cui è stata negata l'autorizzazione di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2**<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 346).

<sup>33</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

*Allegato 6*  
(art. 10 cpv. 1)

## **Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco**

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4823.90	Filtri
4813	Carta da sigarette
ex 3302.90	Aromi per tabacco
8478	Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco
ex 8208.9000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

*Allegato 7*  
(Art. 11 cpv. 1 lett. a)

## **Petrolio e prodotti petroliferi**

Voce di tariffa doganale	Designazione
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove
2715	Mastici bituminosi, «cut-back» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

*Allegato 8*  
(art. 11 cpv. 1 lett. b)

## **Prodotti di cloruro di potassio**

Voce di tariffa doganale	Designazione
3104.2000	Cloruro di potassio
3105.2000	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio
3105.6000	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex 3105.9000	Altri concimi contenenti cloruro di potassio

*Allegato 9*  
(art. 11 cpv. 1 lett. c)

## **Prodotti del legno**

Voce di tariffa doganale	Designazione
44	Legno e lavori di legno; carbone di legna

*Allegato 10*  
(art. 11 cpv. 1 lett. d)

## **Prodotti cementizi**

Voce di tariffa doganale	Designazione
2523	Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

*Allegato 11*  
(art. 11 cpv. 1 lett. e)

## **Prodotti siderurgici**

Voce di tariffa doganale	Designazione
72	Ferro e acciaio
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio

*Allegato 12*  
(art. 11 cpv. 1 lett. f)

## **Prodotti della gomma**

Voce di tariffa doganale	Designazione
4011	Pneumatici nuovi, di gomma

*Allegato 13*<sup>34</sup>  
(art. 12 cpv. 1 lett. a e 25 cpv. 1)

**Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie**<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU **2022** 346), del 15 nov. 2022 (RU **2022** 679), del 14 ago. 2023 (RU **2023** 449), del 21 mar. 2024 (RU **2024** 122) e del 13 ago. 2024, in vigore dal 14 ago. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 413).

<sup>35</sup> Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/413> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 14*  
(art. 16 cpv. 1 lett. b)

## **Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari<sup>36</sup>**

<sup>36</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

*Allegato 15*<sup>37</sup>  
(art. 23)

**Banche e altre imprese e organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica per il traffico dei pagamenti**<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 346).

<sup>38</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

*Allegato 16*<sup>39</sup>  
(art. 10a cpv. 1–3 e 5)

## Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

Voce di tariffa doganale	Designazione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
ex 2710 19 94	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
841111	Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN
841112	Turboreattori di spinta eccedente 25 kN
841121	Turbopropulsori di potenza non eccedente 1 100 kW
841122	Turbopropulsori di potenza eccedente 1 100 kW
841191	Parti di turboreattori o di turbopropulsori
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine e apparecchi per prove su metalli
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

<sup>39</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).